



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC III

*Roma*

*M* VEDASI ELENCO INDIRIZZI

*e, p.c.*

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI  
PORTO  
**SEDE**  
REPARTO PESCA MARITTIMA  
**SEDE**

Prot. 25798  
12/12/2014

Oggetto: Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013.

La normativa comunitaria in oggetto, nell'ambito del regime di controllo, disciplina la tracciabilità del prodotto ittico attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

## **1. Adempimenti a carico del comandante o di un suo delegato.**

### **1.1 Documenti di bordo: giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco.**

Ai sensi del Titolo IV del regolamento (CE) 1224/2009 i comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 10 metri ed inferiore a 12 metri devono compilare il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e laddove autorizzata, la dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dall'allegato VI al Reg.(UE) 404/2011 (Circolare prot. n.19490 del 31/07/2012) e presentarlo entro 48 ore dallo sbarco all'Autorità marittima competente del luogo di sbarco in doppia copia. L'Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale SIAN e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell'avvenuta consegna.

I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e laddove autorizzata, la

dichiarazione di trasbordo utilizzando i dispositivi elettronici in dotazione ed il software appositamente realizzato.

In particolare, i dati del giornale di pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 24.00), su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

Il comandante di un peschereccio deve compilare la dichiarazione di trasbordo, laddove autorizzata e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di trasbordo.

Il comandante di un peschereccio (o un suo delegato) deve compilare la dichiarazione di sbarco e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di sbarco.

Come disposto dal D.M. 1° marzo 2012 e ai sensi degli artt. 15 comma 4, 22 comma 3 e 24 comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009, per tutte le imbarcazioni di lft inferiore a 15metri e pari o superiore a 12 metri sono esonerate dagli obblighi di compilazione e trasmissione elettroniche rispettivamente dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco, d'ufficio quelle M/b abilitate a navigare esclusivamente nelle acque territoriali (entro le 12 miglia) e previa presentazione di un'apposita dichiarazione prevista dal predetto decreto ministeriale, le imbarcazioni che si impegnano a non trascorrere mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Le imbarcazioni che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli artt. 15, comma 4, 22 comma 3 e 24 comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009, hanno l'obbligo di compilare i modelli cartacei del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Le imbarcazioni che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli artt. 15, comma 4, 22 comma 3 e 24 comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009, laddove dovessero decidere successivamente di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei documenti di bordo elettronicamente, potranno ricevere un tablet in dotazione, di proprietà di questa Amministrazione, fino ad esaurimento della disponibilità.

## **2. Pesatura.**

### **2.1 Pesatura allo sbarco.**

L'art. 60 del Reg. (CE) 1224/2009 definisce i criteri e le disposizioni specifiche relative alla pesatura dei prodotti della pesca e questa Direzione generale, quale responsabile dell'attuazione del regolamento controlli, rappresenta le seguenti modalità.

Come è noto, l'Italia ha adottato il piano di campionamento previsto dall'art. 60, paragrafo 1, del citato Regolamento. La Commissione europea ha accettato il predetto piano, autorizzando di fatto la pesatura anche attraverso *sistemi non approvati*, nell'intesa, comunque, che la pesatura deve aver luogo *allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti* (art.60, par.2 Reg. (CE) 1224/2009).

Ciò premesso, il comandante del peschereccio o un suo delegato, qualora abbia proceduto a sbarcare il pescato per le successive operazioni di pesatura allo sbarco, che come detto viene effettuata attraverso sistemi di pesatura non approvati ma certificati CE, ha l'obbligo di compilare – prima di prendere il mare per una nuova battuta di pesca - la dichiarazione di sbarco.

Resta inteso che il peso riportato nella dichiarazione di sbarco, compilata dal comandante dell'unità da pesca o da un suo delegato, non deve differire di un valore pari al 10%, in positivo o in negativo, da quanto stimato e registrato sul giornale di pesca per ciascuna specie.

### **2.2 Pesatura successiva allo sbarco.**

Successivamente, i soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca pesano, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria sulla commercializzazione degli alimenti, nuovamente il prodotto con *sistemi di pesatura certificati* e devono compilare i documenti previsti dal regolamento controlli (documento di trasporto, nota di vendita, dichiarazione di assunzione in carico in considerazione dell'attività svolta) ed ottemperare agli obblighi di tracciabilità secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 178/2002, richiamato dall'art.58 del Reg. (CE) 1224/2009.

Infatti,

- ai sensi del comma 4 del citato art. 60, “gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono *responsabili dell’accuratezza dell’operazione di pesatura*”;
- ai sensi del successivo comma 5, “i risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di

assunzione in carico”. Nel caso della dichiarazione di sbarco, la pesatura sarà quella effettuata dal comandante del peschereccio o da un suo delegato. Nel caso degli altri tre documenti, la pesatura sarà quella effettuata dal soggetto responsabile della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca. In entrambi i casi, chi effettua la pesatura se ne assume la responsabilità. A tal proposito si sottolinea come l’art. 35 del Reg.(UE)404/2011 prevede che il comandante o un suo delegato firmino la dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione, assumendone la responsabilità di quanto contenuto. Analogamente dovranno considerarsi responsabili di quanto riportato nei documenti successivi allo sbarco, i soggetti “registrati” che ne effettuano la compilazione.

Pertanto, i documenti trasmessi elettronicamente individuano in modo puntuale il soggetto cui attribuire le trasmissioni e, quindi, la relativa responsabilità.

Non da ultimo, appare opportuno precisare che differenze di peso tra quanto indicato nella dichiarazione di sbarco e le ulteriori eventuali pesature, riportate nei successivi documenti di tracciabilità che riguardano il medesimo prodotto lungo tutta la filiera commerciale, non costituiscono necessariamente motivo di rilievo, laddove siano connesse, ad esempio, ad aspetti fisiologici quale il calo di peso ponderale, lo scioglimento del ghiaccio di refrigerazione, ovvero alla suddivisione della partita del prodotto in più lotti.

A titolo di esempio, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha effettuato nel 2011 uno studio per verificare il calo peso fisiologico nei mitili e nelle vongole veraci, dal quale emerge un valore medio percentuale del calo peso che varia dal 5,4% al 7.2% per le vongole veraci e dal 9,1 al 10,7% per i mitili.

E’ evidente, comunque, che ingiustificate differenze di peso tra quanto dichiarato nei documenti di trasporto, nelle note di vendita e nelle dichiarazioni di assunzione in carico rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni di sbarco costituiranno motivo di rilievo e di approfondimento da parte dell’Autorità responsabile dei controlli.

Ai sensi dell’art. 70, par.1 del Reg.(UE) 404/2011 i soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca compilano e conservano, per un periodo di tre anni, dei registri in cui annotare i seguenti dati:

- il codice FAO alfa-3 della specie pesata;
- il quantitativo per ciascuna specie in chilogrammi di prodotto;
- il n° UE del peschereccio dal quale proviene il quantitativo pesato;
- la presentazione dei prodotti della pesca pesati;
- la data della pesatura.

### 3. Suddivisione in partite.

A seguito dello sbarco ed entro la prima vendita, il prodotto ittico deve essere suddiviso in partite.

Per partita si intende un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura. Ciascuna partita, quindi, deve essere costituita da un'unica specie, può essere associata a più imbarcazioni e ad una data di sbarco o di raccolta.

Il codice identificativo da attribuire a ciascuna partita si costruisce con il numero o numeri UE delle imbarcazioni o nome del sito di acquacoltura, la data di sbarco o data della raccolta ed un numero progressivo annuale riferito alle partite. Il codice partita risulta così definito : N°UE del peschereccio/data di sbarco GG.MM.AAAA/000N. Es: ITA000012345/15.01.2014/29

Il numero progressivo deve essere associato ad una imbarcazione o ad un gruppo di imbarcazioni; nel caso in cui i prodotti inseriti in una partita provengano da diversi pescherecci, bisognerà utilizzare una nuova numerazione progressiva distinta da quella delle singole imbarcazioni.

Esempi:

- Sbarco di acciughe dal M/P Andromeda  
PARTITA:ITA000012345/01.01.2014/1
- Sbarco di acciughe per pesca congiunta M/P Andromeda e M/P Sirio  
PARTITA: ITA000012345-ITA000099999/02.01.2014/1

Ai sensi dell'art.58 del Reg.(CE) 1224/2009, le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio. Le partite possono essere mescolate solo successivamente alla prima vendita, purché sia consentita la rintracciabilità dell'origine.

L'ambito di applicazione dell'art. 58 del Reg.(CE) 1224/2009 viene ulteriormente definito ai sensi dell'art. 67 del Reg.(UE) 404/2011, comma 11 e comma 12.

In particolare, il comma 11 prevede che le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2);

b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce;

c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali;

il comma 12 prevede che le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 5, lettere da a) ad h), del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

A tale scopo, le informazioni minime richieste che devono accompagnare fisicamente ciascuna partita (*art. 67, comma 5 del Reg.(UE) 404/2011 – “Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l’etichettatura o l’imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione consentendo alle Autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.” – art. 67 comma 7 Reg.(UE) 404/2011 “ Quando le informazioni di cui all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”)* sono quelle elencate all’art.58, comma 5, ovvero:

a) Codice identificativo della partita;

b) Numero UE, nome e matricola del peschereccio (nome dell’unità di produzione in acquacoltura);

c) Codice FAO alfa-3 della specie;

d) Data delle catture o periodo della cattura (art.37, comma 9 del Reg.(UE)404/2011);

e) Quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui (specie oggetto di piani pluriennali, Tonno rosso);

f) Nome ed indirizzo dei fornitori;

Con l’introduzione del Reg.(UE) 1379/2013 sono state apportate delle modifiche all’art. 58, comma 5 del Reg.(CE) 1224/2009, sostituendone la lettera g), secondo le indicazioni di seguito riportate, e sopprimendo le lettera h).

Si precisa che l'ambito di applicazione dell'art. 35 del Reg.(UE) 1379/2013 è definito dalle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I allo stesso regolamento:

“ALLEGATO I

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC Designazione delle merci

(a) 0301 Pesci vivi

0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce

0304

0303 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

(b) 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

(c) 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

(e) 1212 20 00 – alghe”

Pertanto, ai sensi dell'art.35 del Reg.(UE) 1379/2013, le informazioni obbligatorie ulteriori da associare a ciascuna partita che dovranno essere fornite al consumatore finale, fatto salvo quanto previsto dal Reg.(UE) 1169/2011, sono le seguenti:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..."o"...pescato in acque dolci..."o"...allevato...";
- c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci.

In particolare, per la categoria di attrezzi da pesca si deve far riferimento alla prima colonna dell'allegato III del suddetto regolamento.

In riferimento alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, si precisa quanto segue, ai sensi dell'art. 38 del Reg.(UE)1379/2013:

- per i prodotti della pesca catturati in mare:

i. per tutte le zone FAO, ad esclusione della FAO 27 - Atlantico nord-orientale e FAO 37 - Mediterraneo e Mar nero, a titolo di deroga, deve essere indicata la denominazione della zona di pesca FAO espressa in termini comprensibili per il consumatore:

- Area 18: Mare Artico
- Area 21: Atlantico, Nordovest
- Area 31: Atlantico, Occidentale Centrale
- Area 34: Atlantico, Orientale Centrale
- Area 41: Atlantico, Sudovest
- Area 47: Atlantico, Sudest
- Area 48: Atlantico, Antartico
- Area 51: Oceano Indiano, Occidentale
- Area 57: Oceano Indiano, Orientale
- Area 58: Oceano Indiano, Antartico and Meridionale
- Area 61: Pacifico, Nordovest
- Area 67: Pacifico, Nordest
- Area 71: Pacifico, Occidentale Centrale
- Area 77: Pacifico, Orientale Centrale
- Area 81: Pacifico, Sudovest
- Area 87: Pacifico, Sudest
- Area 88: Pacifico, Antartico

ii. per le zone Fao Atlantico nord-orientale (FAO 27) e Mediterraneo e Mar Nero (FAO 37), la zona di produzione deve essere espressa su due livelli:

1° la denominazione scritta della sottozona o della divisione FAO;

2° ulteriore definizione dell'area in questione in termini comprensibili per il consumatore oppure una carta o un pittogramma che indichi tale zona di pesca.

A titolo di esempio:

- Prodotto pescato a largo di Chioggia:

1) sottozona o divisione: Mediterraneo centrale (sottozona)

2) ulteriore definizione dell'area: Mar Adriatico (qui è un caso che la maggior definizione corrisponda con la divisione FAO) o carta o pittogramma

- Prodotto pescato a largo di Gallipoli:

1) sottozona o divisione: Mar Jonio (divisione)

2) ulteriore definizione dell'area: Golfo di Taranto o carta o pittogramma

oppure

- 1) sottozona o divisione: Mediterraneo centrale (sottozona)
- 2) ulteriore definizione dell'area: Golfo di Taranto o carta o pittogramma

- Prodotto pescato a largo di Sestri Levante:

- 1) sottozona o divisione: Mediterraneo occidentale (sottozona)
- 2) ulteriore definizione dell'area: Mar Ligure o carta o pittogramma

Di seguito si riporta l'elenco delle denominazioni delle sottozone e divisioni (FAO 27 e 37) con la relativa dicitura della zona a cui fanno riferimento:

ZONA FAO 27 ATLANTICO NORD ORIENTALE	SOTTOZONA DIVISIONE	DENOMINAZIONE SCRITTA
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona I</b>	<b>Mare di Barents</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona II</b>	<b>Mar di Norvegia, Spitsberg e isola degli Orsi</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione II a	Mar di Norvegia
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione II b	Spitsberg e isola degli Orsi
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona III</b>	<b>Skagerrak, Kattegat, Sund, Belt e Mar Baltico; Insieme il Sund e i Belt sono noti anche con il nome di Zona di transizione</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione III a	Skagerrak e Kattegat
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione III b,c	Sund e Belt / Zona di transizione
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione III b (23)	Sund
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione III c (22)	Belt
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione III d (24-32)	Mar Baltico
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona IV</b>	<b>Mare del Nord</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione IV a	Mare del Nord settentrionale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione IV b	Mare del Nord centrale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione IV c	Mare del Nord meridionale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona V</b>	<b>Fondali dell'Islanda e delle Faer OEr</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione V a	Fondali dell'Islanda
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione V b	Fondali delle Faer OEr
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona VI</b>	<b>Rockall, Costa nord-occidentale della Scozia costa dell'Irlanda settentrionale; la costa nord-occidentale della Scozia e la costa dell'Irlanda settentrionale sono altresì denominate Fondali ad occidente della Scozia</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VI a	Costa nord-occidentale della Scozia e costa dell'Irlanda settentrionale / Fondali ad occidente della Scozia
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VI b	Rockall
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona VII</b>	<b>Mar d'Irlanda, Fondali ad occidente dell'Irlanda, Banco del Porcupine, la Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Celtic Sea settentrionale e meridionale e Fondali a sud-ovest</b>

		<b>dell'Irlanda - orientali e occidentali</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII a	Mar d'Irlanda
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII b	Fondali ad occidente dell'Irlanda
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII c	Banco del Porcupine
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII d	La Manica orientale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII e	La Manica occidentale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII f	Canale di Bristol
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII g	Celtic Sea settentrionale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII h	Celtic Sea meridionale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII j	Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - orientali
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VII k	Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - occidentali
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona VIII</b>	<b>Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VIII a	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) settentrionale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VIII b	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) centrale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VIII c	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) meridionale
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VIII d	Fondali al largo del Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione VIII e	Fondali ad ovest del Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona IX</b>	<b>Acque portoghesi</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione IX a	Acque portoghesi orientali
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione IX b	Acque portoghesi occidentali
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona X</b>	<b>Fondali delle Azzorre</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona XII</b>	<b>Fondali a nord delle Azzorre</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	<b>Sottozona XIV</b>	<b>Fondali ad est della Groenlandia</b>
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione XIV a	Fondali a nord-est della Groenlandia
ATLANTICO NORD ORIENTALE	Divisione XIV b	Fondali a sud-est della Groenlandia
ZONA FAO 37 MEDITERRANEO E MAR NERO	SOTTOZONA DIVISIONE	DENOMINAZIONE SCRITTA
<b>MEDITERRANEO</b>	<b>Sottozona 37.1</b>	<b>Mediterraneo occidentale</b>
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.1.1	Baleari
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.1.2	Golfo del Leone
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.1.3	Sardegna
<b>MEDITERRANEO</b>	<b>Sottozona 37.2</b>	<b>Mediterraneo centrale</b>
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.2.1	Mar Adriatico
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.2.2	Mar Ionio
<b>MEDITERRANEO</b>	<b>Sottozona 37.3</b>	<b>Mediterraneo orientale</b>
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.3.1	Mar Egeo
<b>MEDITERRANEO</b>	Divisione 37.3.2	Levante
<b>MAR NERO</b>	<b>Sottozona 37.4</b>	<b>Mar Nero</b>
<b>MAR NERO</b>	Divisione 37.4.1	Mar di Marmara
<b>MAR NERO</b>	Divisione 37.4.2	Mar Nero
<b>MAR NERO</b>	Divisione 37.4.3	Mar di Azov

- per i prodotti catturati in acque dolci:

- deve essere riportata la menzione del corpo idrico e lo Stato membro di origine (es. Lago Trasimeno, Italia) o il corpo idrico e il paese terzo d'origine (es. Fiume Mekong, Repubblica popolare Cinese).

- per i prodotti dell'acquacoltura:

- nel caso di organismi acquatici diversi da molluschi e crostacei, deve essere indicato il Paese (Stato membro o paese terzo) in cui il prodotto ha raggiunto, nella fase di accrescimento, più della metà del suo peso finale ovvero sia rimasto più della metà del suo periodo di allevamento.
- per i molluschi ed i crostacei, oltre ai criteri sopra descritti, l'indicazione dello Stato membro o Paese terzo può coincidere con quello in cui si è svolta l'ultima fase del processo di allevamento o di coltura a condizione che la stessa abbia avuto una durata non inferiore a 6 mesi.

Per quanto attiene alla categoria degli attrezzi da pesca (1<sup>a</sup> COLONNA dell'ALLEGATO III Reg. 1379/2013) la stessa si riferisce non al prodotto allevato o prelevato in acquacoltura, ma esclusivamente agli organismi acquatici catturati mediante attrezzi da pesca in dotazione ad imbarcazioni munite di opportuna licenza e n°UE.

In merito alla particolarità delle acque salmastre, le indicazioni da apporre in etichetta sono le seguenti:

- in caso di acque salmastre interne ( esempio: la Vallicoltura), si indicherà come metodo di produzione "pescato", senza ovviamente indicare alcuna categoria di attrezzo, e come zona il corpo idrico ed il Paese di origine o il Paese terzo di origine del prodotto o allevato.
- in caso di acque salmastre di laguna, si indicherà come metodo di produzione "pescato", indicando la categoria di attrezzi da pesca solo nel caso in cui si tratti di imbarcazioni munite di opportuna licenza e n°UE o allevato.

d) se il prodotto è stato scongelato;

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

- 1) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- 2) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; al riguardo si precisa che il congelamento a bordo dei prodotti della pesca effettuato ad esempio da navi officina o da navi frigorifero non costituisce una fase tecnologicamente necessaria e non rientra quindi nella deroga di cui sopra;
- 3) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n.

853/2004; questa deroga attiene ai casi in cui il trattamento termico risulta necessario alla preparazione di pietanze in cui il prodotto ittico viene consumato:

- crudo o praticamente crudo (sushi, sashimi, ecc.);
- marinato/salato;
- sottoposto ad affumicatura a freddo ( $T^{\circ} < 60^{\circ}$ ) per le specie aringhe, sgombri, spratti e salmone (selvatico) dell'Atlantico e del Pacifico.

4) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di uno di questi processi.

La presente deroga non trova applicazione nell'ambito della ristorazione, dove resta l'obbligo di indicare se il prodotto è scongelato, quando gli stessi subiscono lo scongelamento per l'immediata preparazione delle pietanze in favore della clientela.

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato. Si precisa che in caso di prodotti non preimballati (come da definizione ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera e) del Reg. 1169/2011), ai sensi dell'art.44 lettera b) l'indicazione del termine minimo di conservazione non è obbligatoria.

Il comma 2 dell'art. 35 del Reg. 1379/2013 specifica che, per i prodotti non preimballati (come da definizione ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera e) del Reg. 1169/2011) della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie al consumatore finale previste dell'articolo 35 sopra citato, possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite cartelloni pubblicitari o poster; con tale accezione vanno altresì ricompresi cartellini e targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita presso gli esercizi commerciali al dettaglio.

Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

Si precisa, inoltre, che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati per la prima volta entro il 31 dicembre 2014 e non sono conformi alle ultime disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura, cioè sprovvisti delle informazioni

aggiuntive previste dall'art.35 del Reg.(UE) 1379/2013, potranno essere comunque commercializzati ed utilizzati per successive lavorazioni fino ad esaurimento degli stock.

Come sopra specificato, le informazioni previste dall'art. 58 del Reg.(CE) 1224/2009, modificato ed integrato dagli artt. 35 e seguenti del Reg.(UE) 1379/2013, potranno essere rese disponibili attraverso un documento commerciale *che accompagni fisicamente la partita, a condizione che sia apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione* della stessa (codice partita).

Dal 1° gennaio 2015 (già dal 1° gennaio 2013 per il Tonno Rosso) tali informazioni potranno essere fornite attraverso un sistema di etichettatura codificato, consentendo alle Autorità competenti dello Stato di accedervi in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il prodotto ittico di peso non superiore ai 30 kg sia venduto ad un consumatore finale che non lo immetterà in un circuito commerciale, l'acquirente privato è esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all'art.59 e quindi di trasmissione dei dati ai sensi degli artt.62, 63 e 64 del Reg.(CE) 1224/2009.

Inoltre, come disposto dal D.M. 10 novembre 2011 e ai sensi dell'art.58, comma 8, sono esonerati dagli obblighi di tracciabilità previsti dall'art.58 del Reg.(CE) 1224/2009 i piccoli quantitativi di prodotti venduti in banchina, direttamente dal peschereccio al consumatore che non superino un valore pari a 50 euro al giorno per consumatore finale.

Analogamente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Reg.(UE) 1379/2013 che richiama l'art.58, comma 8, del reg.(CE) 1224/2009 sono esonerati dagli obblighi di tracciabilità previsti dallo stesso art. 35 i piccoli quantitativi di prodotti venduti in banchina, direttamente dal peschereccio al consumatore che non superino un valore pari a 50 euro al giorno per consumatore finale.

#### **4. Adempimenti a carico degli operatori commerciali.**

##### **4.1 Registrazione operatori.**

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.

Ai sensi dell'art. 114 del Reg.(CE) 1224/2009 è stato istituito il sito controlli [www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it) ove è possibile accedere alla procedura di registrazione utente e successivamente alle procedure di trasmissione dei dati di seguito specificate.

Al fine di agevolare l'accesso alle procedure informatizzate, il sito presenta una sessione FAQ ed i recapiti cui potersi rivolgere per informazioni circa gli adempimenti cui ottemperare.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di inserimento dati, successive alla registrazione, sono stati pubblicati sul sito manuali relativi alla gestione dati da parte degli operatori.

La procedura di registrazione si articola in due momenti:

- 1) L'operatore inserisce i dati utili ad identificarsi, sceglierà un nome utente ed una password ed indicherà un indirizzo e-mail cui sarà contattato per il completamento della registrazione;
- 2) sull'indirizzo e-mail indicato dall'utente verrà automaticamente inoltrata una comunicazione per il completamento della registrazione; l'operatore dovrà collegarsi, tramite il link presente nella mail, alla pagina per il completamento della registrazione, compilando tutti i campi obbligatori ed allegando copia in formato pdf di un documento di identità in corso di validità e se del caso l'iscrizione alla camera di commercio.

I dati inseriti subiranno un controllo automatico presso l'anagrafe tributaria ( si sottolinea l'esigenza di inserire la denominazione sociale riportata nei registri dell'anagrafe tributaria):

- a) se il controllo è positivo, l'operatore riceverà sulla e-mail comunicata conferma dell'avvenuta registrazione e da quel momento potrà utilizzare il nome utente e la password inizialmente scelti per accedere all'area operatori e procedere alla compilazione a seconda dei casi stabiliti dalla normativa della nota di vendita, della dichiarazione di assunzione in carico e se previsto del documento di trasporto;
- b) Se il controllo è negativo, l'operatore riceve sulla sua e-mail la motivazione dell'inammissibilità della sua richiesta.

Sempre con riferimento alla procedura di registrazione appare opportuno precisare quanto segue:

- Le ditte individuali si devono registrare inserendo solo il codice fiscale.
- Le aziende che si iscrivono devono riportare precisamente la ragione sociale come presente in anagrafe tributaria.
- Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato.

## **4.2 Compilazione, presentazione e trasmissione dei documenti di tracciabilità.**

### **4.2.1 Nota di vendita (NDV) Dichiarazione di assunzione in carico (DAC)**

Il prodotto ittico, tracciato e rintracciabile, potrà essere trasportato e/o preso in carico e/o venduto. Nella realtà si possono realizzare una o anche tutte le tre situazioni, combinate in maniera differente.

Ai sensi dell'art. 66 del Reg.(CE) 1224/2009 se i prodotti della pesca sono presi in carico per una messa in vendita successiva, il soggetto responsabile della presa in carico del prodotto ittico trasmette i dati previsti dall'art. 66, comma 3 del Reg.(CE)1224/2009 secondo le modalità di seguito esplicitate.

Ai sensi dell'art. 62 del Reg.(CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca devono trasmettere i dati previsti dall'art. 64, comma 1 del Reg.(CE)1224/2009 secondo le modalità di seguito esplicitate.

La trasmissione dei predetti dati deve avvenire entro 24 ore a decorrere dal momento del completamento dello sbarco per le dichiarazioni di assunzione in carico e dal momento del completamento della prima vendita per le note di vendita.

Agli acquirenti registrati con fatturato annuo per le prime vendite dei prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro è riservata la facoltà di compilare i modelli cartacei di dichiarazione di assunzione in carico o di nota di vendita allegati al D.D. 28 dicembre 2011 e a presentare tali modelli compilati, entro 48 ore a decorrere dal momento del completamento dello sbarco per le DAC e dal momento del completamento della prima vendita per le NDV, all'Autorità marittima più vicina. Sarà cura dell'operatore interessato fornire la necessaria documentazione attestante l'importo del fatturato che consente alla stessa di avvalersi della modalità di compilazione cartacea dei documenti di tracciabilità.

Nel caso in cui l'acquirente registrato sia impossibilitato a reperire l'informazione relativa al prezzo, in quanto la normativa nazionale prevede la possibilità di differire la fattura fino a 30 giorni successivi l'effettiva vendita, è possibile compilare una dichiarazione di assunzione in carico, da perfezionarsi successivamente attraverso la compilazione e la trasmissione di una nota di vendita di pari informazioni con l'aggiunta del dato relativo al prezzo che riprenderà il numero di riferimento della DAC temporaneamente compilata.

#### **4.2.2 Documento di trasporto**

Ai sensi dell'art.68 del Reg.(CE) 1224/2009 i prodotti della pesca per i quali non sia già stata presentata ne' una dichiarazione di assunzione in carico, ne' una nota di vendita e che vengono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco ad una distanza superiore a 20 km (esenzione concessa con D.M. 10 novembre 2011) , devono essere fisicamente accompagnati da un documento compilato dal vettore che li segue fino al momento della prima vendita. Tale documento dovrà essere presentato dal vettore, entro 48 ore dal caricamento del prodotto, all'Autorità marittima più vicina. Le informazioni da specificare all'interno del documento di trasporto sono richiamate dall'art. 68, comma 4 del Reg.(CE) 1224/2009.

Il vettore è esonerato dall'obbligo di avere con se il documento di trasporto in questione se prima di effettuare il trasporto, ha già trasmesso il documento per via elettronica seguendo le procedure istituite sul sito [www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it)

Il documento di trasporto di cui sopra può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente contenente le stesse informazioni.

Si sottolinea che il documento di trasporto ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009 non coincide con il documento di trasporto fiscale, noto come DDT fiscale.

#### **4.2.3 Fattispecie operative**

Al fine di definire gli obblighi di compilazione e trasmissione dei documenti relativi alla tracciabilità, bisogna principalmente individuare i soggetti responsabili dei rispettivi obblighi di compilazione e trasmissione, richiamati dalla normativa.

In riferimento al documento di trasporto, la normativa comunitaria individua nel vettore il responsabile della compilazione e della trasmissione di tale documento.

Per vettore si intende chi trasporta il prodotto secondo condizioni stabilite su base contrattuale.

La dichiarazione di assunzione è un adempimento a carico di quei soggetti che prendono in carico e/o in consegna il prodotto ittico senza acquistarlo. Esempio sono le cooperative di servizi e le organizzazioni di produttori che forniscono ai pescherecci un servizio di vendita.

La nota di vendita, invece, deve essere compilata e trasmessa da chi acquista il prodotto ittico per la prima volta direttamente dal peschereccio o per il tramite dei soggetti che lo hanno assunto in carico e che vendono il medesimo per conto dei pescherecci stessi (cooperative di servizi e organizzazioni di produttori).

Diverso è il caso delle cooperative armatoriali che risultando proprietarie all'origine del prodotto ittico non devono compilare alcuna dichiarazione di assunzione in carico o nota di vendita, ma solo consentire che le informazioni di cui all'art.58 del Reg.(CE) 1224/2009 seguano il prodotto. Analogo discorso per quegli armatori, proprietari di pescherie che fanno capo alla stessa società con la stessa partita iva.

In presenza di armatori titolari di ittiturismo, si riscontra il fenomeno dell'autofatturazione, in cui il ramo societario che fa capo all'attività di pesca fattura al ramo che fa capo all'attività di ittiturismo: l'ittiturismo emette una nota di vendita.

Generalmente, per determinare il primo acquirente si fa' riferimento alla fattura. Il soggetto cui il peschereccio fattura viene individuato come primo acquirente, a meno che non sia il soggetto che prende in carico il prodotto senza acquistarlo ad emettere una fattura conto terzi, cioè per conto del peschereccio, oppure nel caso in cui la fattura emessa dal peschereccio a favore del soggetto che prende solo in carico il prodotto per una vendita successiva riguarda quest'ultimo solo per la parte relativa al servizio che ha reso.

#### **4.2.4 GAS**

I gruppi di acquisto organizzati di consumatori, definiti comunemente G.A.S. (Gruppi di acquisto solidali) rappresentano gruppi informali di consumatori accomunati da un interesse condiviso, consistente nell'acquisto collettivo di determinate derrate per fini esclusivamente privati e senza margine di guadagno.

Il gruppo ha una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente, priva di personalità giuridica, di autonomia statutaria, finanziaria e fiscale e di un ente preposto alla tutela dell'interesse condiviso.

Pertanto, la prima vendita da parte di un produttore ittico ad un G.A.S. si configura come singole vendite dirette di piccoli quantitativi dal peschereccio al consumatore.

Il D.M. 10 novembre 2011 esonera dagli obblighi di tracciabilità, di cui al predetto art.58, i piccoli quantitativi, a condizione che le relative vendite non superino un valore pari a 50 euro per giorno di calendario e per consumatore finale, così come stabilito dell'art.58, comma 8 del Reg.(CE) 1224/2009, in combinato disposto con l'art. 67, comma 14 del Reg.(UE) 404/2011.

Inoltre, i suddetti acquirenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e compilazione di note di vendita e/o dichiarazioni in carico, ex artt. 59 e seguenti del Reg.(CE) 1224/2009, in forza dei piccoli quantitativi singolarmente acquistati e destinati al consumo privato, così come stabilito dallo stesso art. 59, comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009.

Infine, si conferma la necessità di redigere un documento di trasporto che accompagni il prodotto lungo la filiera corta che può essere sostituito, come previsto dalla normativa, dalla dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente.

La presente annulla e sostituisce la circolare esplicativa n. 14310 del 29 maggio 2012.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale